

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0042/2004

29 gennaio 2004

RACCOMANDAZIONE

sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare, ratificare o aderire, nell'interesse della Comunità europea, al protocollo del 2003 alla convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi e autorizza Austria e Lussemburgo, nell'interesse della Comunità europea, ad aderire agli strumenti di riferimento (14389/2003 – (COM(2003) 534 – C5-0002/2004 – 2003/0209(AVC))

Commissione giuridica e per il mercato interno

Relatore: José María Gil-Robles Gil-Delgado

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	6
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA POLITICA REGIONALE, I TRASPORTI E IL TURISMO.....	8

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera dell'8 gennaio 2004 il Consiglio ha richiesto il parere conforme del Parlamento, a norma del combinato disposto dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, e degli articoli 61 e 67 del trattato CE, sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare, ratificare o aderire, nell'interesse della Comunità europea, al protocollo del 2003 alla convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi e autorizza Austria e Lussemburgo, nell'interesse della Comunità europea, ad aderire agli strumenti di riferimento (14389/2003 – COM(2003) 534 – 2003/0209(AVC)).

Nella seduta del 12 gennaio 2004 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione giuridica e per il mercato interno per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori nonché alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (C5-0002/2004).

Nella riunione del 20 ottobre 2003 la commissione giuridica e per il mercato interno aveva nominato relatore José María Gil-Robles Gil-Delgado.

Nelle riunioni del 26 gennaio 2004 e 27 gennaio 2004 ha esaminato la proposta di decisione del Consiglio e il progetto di raccomandazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Giuseppe Gargani (presidente), Willi Rothley (vicepresidente), Ioannis Koukiadis (vicepresidente), Bill Miller (vicepresidente), José María Gil-Robles Gil-Delgado (relatore), Uma Aaltonen, Marie-Françoise Garaud, Evelyne Gebhardt, Lord Inglewood, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Sir Neil MacCormick, Toine Manders, Hans-Peter Mayer (in sostituzione di Malcolm Harbour), Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Anne-Marie Schaffner, Francesco Enrico Speroni (in sostituzione di Alexandre Varaut), Diana Wallis e Joachim Wuermeling.

Il parere della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo è allegato. La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori ha deciso il 7 ottobre 2003 di non esprimere parere.

La raccomandazione è stata depositata il 29 gennaio 2004.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare, ratificare o aderire, nell'interesse della Comunità europea, al protocollo del 2003 alla convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi e autorizza Austria e Lussemburgo, nell'interesse della Comunità europea, ad aderire agli strumenti di riferimento
(14389/2003 – COM(2003) 534 – C5-0002/2004 – 2003/0209(AVC))**

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2003) 534)¹,
 - visto il protocollo del 2003 alla convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi,
 - vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, e degli articoli 61 e 67 del trattato CE (C5-0002/2004),
 - visti l'articolo 86 e l'articolo 97, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione giuridica e per il mercato interno e il parere della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0042/2004),
1. esprime il suo parere conforme sulla firma o la ratifica, da parte degli Stati membri, del protocollo del 2003 alla convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi e l'adesione di Austria e Lussemburgo agli strumenti di riferimento;
 2. invita gli Stati membri a firmare o a ratificare quanto prima il protocollo e a farlo, nella misura del possibile, entro il 30 giugno 2004;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

¹ Non ancora pubblicata in GU.

MOTIVAZIONE

La Commissione europea ha presentato una proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare, ratificare o aderire, nell'interesse della Comunità europea, al protocollo del 2003 alla convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi e autorizza Austria e Lussemburgo, nell'interesse della Comunità europea, ad aderire agli strumenti di riferimento.

Il protocollo relativo al fondo complementare dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI), aumenta i mezzi finanziari disponibili per risarcire le vittime dell'inquinamento da idrocarburi.

Gli Stati membri firmeranno tale protocollo entro un termine ragionevole e, se possibile, entro il 30 giugno 2004.

In seguito all'incidente del Prestige nel novembre 2002, il Consiglio ha adottato una posizione più ferma sulla necessità di un complemento di risarcimento. Più recentemente, nel vertice europeo del marzo 2003, è stato confermato il punto di vista espresso in occasione di varie riunioni del Consiglio invitando *"in termini di indennizzo delle vittime dell'inquinamento, ivi compreso il danno ambientale, gli Stati membri a perseguire, nell'ambito della prossima conferenza diplomatica in sede di IMO che si terrà in maggio, un aumento dell'attuale massimale di indennizzo, fino ad un miliardo di EUR;*

Il 16 maggio 2003, la conferenza diplomatica dell'OMI ha adottato un nuovo protocollo alle convenzioni esistenti sulla responsabilità e il risarcimento in caso di inquinamento da idrocarburi. Tale protocollo istituisce un fondo complementare che moltiplica per cinque il massimale di risarcimento delle vittime, portandolo a quasi un miliardo di euro.

I fondi internazionali di indennizzo per i danni dovuti all'inquinamento mediante idrocarburi del 1971 e 1992 (fondi FIPOL) sono organizzazioni intergovernative che coprono i danni da inquinamento provocati da fuoriuscite di idrocarburi persistenti provenienti da petroliere. Il nuovo fondo complementare contribuirà in larga misura ad assicurare il risarcimento completo e rapido delle vittime delle future fuoriuscite di idrocarburi.

Visto che alcune parti del protocollo sul fondo complementare rientrano nella competenza esclusiva della Comunità, gli Stati membri hanno bisogno dell'autorizzazione di quest'ultima per aderire quali parti contraenti al protocollo.

Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione della decisione del Consiglio. La Danimarca non partecipa all'adozione della decisione e non è vincolata da quest'ultima né soggetta alla sua applicazione, conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea.

Il Parlamento europeo è invitato a esprimere il suo parere conforme sul progetto di decisione del Consiglio, conformemente all'articolo 300, paragrafo 3, secondo capoverso del trattato che istituisce la Comunità europea.

E' auspicabile che gli Stati membri firmino o ratifichino il protocollo quanto prima e, nella misura del possibile, entro la fine di giugno 2004.

21 gennaio 2004

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA POLITICA REGIONALE, I TRASPORTI E IL TURISMO

destinato alla commissione giuridica e per il mercato interno

sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare, ratificare o aderire, nell'interesse della Comunità europea, al protocollo del 2003 alla convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi e autorizza Austria e Lussemburgo, nell'interesse della Comunità europea, ad aderire agli strumenti di riferimento (14389/2003 – COM(2003) 534 – C5-0002/2004 – 2003/0209(AVC))

Relatore per parere. Josu Ortuondo Larrea

PROCEDURA

Nella riunione del 4 novembre 2003, la commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo ha nominato relatore per parere Josu Ortuondo Larrea.

Nelle riunioni del 20-21 gennaio 2004 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato i suggerimenti in appresso con 41 voti favorevoli e 1 contrario.

Erano presenti al momento della votazione Paolo Costa (presidente), Rijk van Dam (vicepresidente), Gilles Savary (vicepresidente), Helmuth Markov (vicepresidente), Josu Ortuondo Larrea (relatore per parere), Sylviane H. Ainardi, Pedro Aparicio Sánchez (in sostituzione di Danielle Darras), Rolf Berend, Graham H. Booth (in sostituzione di Alain Esclopé), Philip Charles Bradbourn, Felipe Camisón Asensio, Luigi Cocilovo, Christine de Veyrac, Jan Dhaene, Den Dover (in sostituzione di Sérgio Marques), Jacqueline Foster, Mathieu J.H. Grosch, Konstantinos Hatzidakis, Ewa Hedkvist Petersen, Juan de Dios Izquierdo Collado, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Ioannis Koukiadis (in sostituzione di John Hume, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Constanze Angela Krehl (in sostituzione di Garrelt Duin), Giorgio Lisi, Emmanouil Mastorakis, Erik Meijer, Rosa Miguélez Ramos, Bill Miller (in sostituzione di Giovanni Claudio Fava), Enrique Monsonís Domingo, Francesco Musotto, Peter Pex, Wilhelm Ernst Piecyk, Samuli Pohjamo, José Javier Pomés Ruiz, Alonso José Puerta, Reinhard Rack, Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya, Dana Rosemary Scallon, Ingo Schmitt, Elisabeth Schroedter (in sostituzione di Nelly Maes), Brian Simpson, Renate Sommer, Ulrich Stockmann, Herman Vermeer e Brigitte Wenzel-Perillo (in sostituzione di Margie Sudre).

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Il risarcimento dei danni provocati dall'inquinamento da idrocarburi trasportati dalle navi è disciplinato da due convenzioni internazionali:

- la convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni provocati dall'inquinamento da idrocarburi (convenzione CLC) e
- la convenzione internazionale del 1971 costitutiva di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi (convenzione IOPC).

Ambo le convenzioni sono entrate in vigore rispettivamente nel 1975 e 1978 e sono state rivedute nel 1992. Per quanto riguarda i fondi, gli Stati membri hanno mantenuto l'IOPC - 71 dando vita a un nuovo IOPC-92. Tutti gli Stati membri costieri dell'Unione europea sono, oggi, parti dei due protocolli del 1992.

La convenzione CLC disciplina la responsabilità del proprietario della nave. La sua responsabilità è oggettiva e, in linea di massima, il proprietario può limitarla ad un importo riferito al tonnellaggio della nave, importo che attualmente ammonta ad un massimo di 59,7 milioni di diritti speciali di prelievo (SDR) per le navi di maggiori dimensioni come definito dal fondo monetario internazionale, pari attualmente a 72 milioni di euro. Il proprietario tuttavia perde il suo diritto di limitare la sua responsabilità qualora si dimostri che i danni sono riconducibili ad un errore o ad una negligenza dello stesso benché normalmente risulti oltremodo arduo dimostrare detto errore o negligenza. La convenzione CLC obbliga altresì i proprietari delle navi ad assicurare tale responsabilità.

Qualora la responsabilità del proprietario non bastasse a coprire i danni, si può ricorrere all'IOPC. Il fondo è alimentato dai contributi di imprese e/o di altri soggetti destinatari degli idrocarburi trasportati via mare ed il massimale del risarcimento a carico dell'IOPC-92 ammonta a 135 milioni di SDR (162 milioni di euro). Dal 1978 si è fatto ricorso ad ambo i fondi di risarcimento IOPC in più di 100 casi per lo più rimasti nei limiti previsti di risarcimento.

Tuttavia i recenti incidenti sollevano il problema dell'adeguamento dei massimali di risarcimento. Ad un anno dal naufragio della petroliera Prestige la valutazione dei danni risulta sempre oltremodo ardua. In una nuova relazione il WWF rileva che sono stati contaminati 3.000 km. di costa facendo ammontare a circa 5 miliardi di euro i danni recati alla natura ed all'economia (pesca e turismo in particolare).

Pertanto il vostro relatore fa suo il punto di vista della Commissione secondo cui i massimali di risarcimento non possono garantire un'adeguata tutela delle vittime potenziali di una marea nera di notevole entità. Risulta del pari insufficiente l'aumento dei massimali di circa 50% (all'incirca 250 milioni di euro) entrato in vigore il 1° novembre 2003 ai sensi della procedura semplificata di cui nelle convenzioni.

Nel dicembre del 2000 la Commissione ha presentato una proposta finalizzata alla creazione di un fondo europeo integrativo per un massimale di un miliardo di euro (Fondo COPE) onde risarcire le vittime di maree nere verificatesi nelle acque europee. Detta proposta è stata approvata dal Parlamento europeo che ha presentato una serie di emendamenti mentre il

Consiglio, desideroso di affrontare questa problematica a livello internazionale, non è addivenuto ad una posizione comune. E' deplorabile che l'instaurazione di un siffatto fondo sia stata ritardata.

Il vostro relatore per parere si compiace per i progressi compiuti, nel frattempo, in ambito negoziale a livello dell'IOPC. Il 16 maggio 2003, in occasione di una conferenza diplomatica dell'organizzazione marittima internazionale (OMI) è stato approvato il protocollo alla convenzione internazionale costitutiva di un fondo internazionale di risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi del 1992 ("fondo integrativo"). Detto fondo integrativo presenta non poche similitudini con il fondo COPE proposto dalla Commissione.

Rifacendosi al regime di risarcimento del 1992, il fondo integrativo risarcirà chiunque abbia subito danni causati dall'inquinamento sempre che la richiesta sia dichiarata ricevibile e la vittima non sia stata in grado di ottenere un indennizzo congruo e integrale ai sensi della convenzione del 1992 costitutiva del fondo. L'importo complessivo delle indennità è fissato in modo tale che, comprese le indennità versate ai sensi della convenzione del 1992 sulla responsabilità (CLC) e della convenzione del 1992 costitutiva del fondo (IOPC-92) non superi 750 milioni di SDR, pari attualmente a 930 milioni di euro.

Visto che solo gli Stati sovrani possono essere parti del protocollo e che la Comunità non può aderirvi, la Commissione propone di invitare gli Stati membri a firmare o ratificare il protocollo del 2003 non appena possibile e comunque entro la fine del 2003.

Il vostro relatore ritiene che la proposta di decisione del Consiglio costituisca un passo necessario per garantire un congruo livello di risarcimento per tutte le maree nere che inquinassero in futuro le acque degli Stati membri dell'UE. E' bene tuttavia sottolineare che l'estensione del livello di risarcimento non può in alcun caso giustificare negligenze in sede di prevenzione. Inoltre appare necessario sviluppare le convenzioni onde estendere la cerchia dei responsabili a tutti gli operatori della catena di trasporto. (Stati di bandiera, noleggiatori, proprietari del carico e armatori delle navi). Comunque sia il relatore reputa doveroso approvare la proposta presentata dalla Commissione nel dicembre del 2000 finalizzata alla creazione di un fondo europeo integrativo fino ad un massimale di un miliardo di euro (Fondo COPE) finanziato dalla catena del trasporto.

CONCLUSIONI

La commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo invita la commissione giuridica e per il mercato interno, competente per il merito, ad approvare la proposta di decisione del Consiglio.